



**Audizione 7 marzo 2019  
su *“Disegno di Legge n. 735”***

**Senato della Repubblica**

***Commissione  
Giustizia***

***La Responsabile  
del Coordinamento nazionale Donne  
e del Dipartimento Politiche Migratorie Donne e Giovani  
Liliana Ocmin***

Onorevoli Senatori,

Il disegno di legge n. 735 d’iniziativa dei Senatori, PILLON, OSTELLARI, CANDURA, PELLEGRINI, PIARULLI, D’ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSO e RICCARDI, presentato in Senato lo scorso 10 settembre, riguardante “Norme in affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità”, ha l’obiettivo di riformare l’attuale istituto dell’affido condiviso – legge 54/2006 - rivelatosi fallimentare in tema di promozione della co-genitorialità delle coppie.

Se può essere condivisibile l’intento alla base del disegno di legge, in particolare la condivisione della responsabilità genitoriale anche in caso di separazione, così come previsto dalla risoluzione n. 2079 del 2015 del Consiglio d’Europa che consiglia agli stati membri di adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli (l’affido materialmente condiviso riguarderebbe in Italia solo il 3-4 % dei minori, mentre in altri paesi come il Belgio e la Svezia sarebbe, rispettivamente, del 20 e 25%), il testo così strutturato sembra promuovere un modello di famiglia anacronistico e soluzioni precostituite che non si adattano ai diversi casi di separazione.

In ogni caso, la Cisl ritiene necessario affrontare tale materia con un approccio non *adulto-centrico* ma orientato sempre verso il superiore interesse del minore.

Sulle previsioni specifiche del disegno di legge rileviamo che:

- **Mediazione familiare in presenza di figli minori:** la mediazione familiare è uno strumento positivo, ma non può essere obbligatoria, in particolare nei casi in cui la separazione sia dovuta a violenza domestica o comunque in presenza di reati. L'obbligo della mediazione familiare va infatti contro l'articolo 48 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Dovrebbe invece essere previsto un servizio di mediazione ad accesso libero e gratuito, per non creare disparità tra famiglie in ordine alle loro disponibilità economiche. La nostra preoccupazione è che, rimanendo l'attuale formulazione, si rischia un grave arretramento per le libertà e i diritti civili delle donne, in particolare delle donne e dei minori vittime di violenza. Con l'introduzione della mediazione obbligatoria, infatti, si compromette e si ostacola l'emersione dalla violenza.

- **Cancellazione assegno di mantenimento e mantenimento diretto dei figli:** la suddivisione delle spese di sostentamento della prole ignora le disuguaglianze presenti tra i due generi. Qualsiasi proposta di legge che intenda riformare il regime di affidamento dei figli in caso di separazione, non può non tenere conto della oggettiva situazione di difficoltà che vivono molte donne nel nostro Paese, dove il tasso di partecipazione al lavoro è di gran lunga inferiore a quello medio dell'Unione Europea ed esiste un marcato gap salariale di genere. Al Sud la situazione è ancora più drammatica. Non è infatti sufficiente che il Piano Genitoriale, in cui viene indicata la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al

mantenimento diretto dei figli sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, consideri “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, perché la struttura della riforma e del mantenimento diretto è impostata tenendo presente una realtà ben diversa da quella attuale.

- **introduzione del “doppio domicilio”**: la previsione automatica e obbligatoria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore - minimo dodici giorni al mese – rimanda ad una concezione del minore come un bene materiale da dividere a metà e non considera le esigenze di stabilità e serenità di un bambino. Occorre inoltre considerare il fatto che non tutte le coppie di genitori hanno la possibilità economica di avere due case contigue e, quindi, adatte alla flessibilità degli spostamenti dei figli e ai tempi di vita e di lavoro conciliati in modo predefinito.

- **alienazione parentale**: con questo termine, pur in assenza di riscontri scientifici univoci, vengono identificati dal legislatore i casi di manipolazione dei minori da parte di un genitore. Anche in questo caso, affermiamo che deve essere riconosciuto come prioritario il superiore interesse del minore. In particolare non è corretto supporre che il rifiuto di un minore di incontrare un genitore sia comunque e sempre da imputare al condizionamento dell’altro. Il minore ha il diritto di rifiutarsi di mantenere un rapporto con un genitore che sia inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di violenza domestica. Ogni caso deve avere la possibilità di essere gestito senza automatismi.

*Noi temiamo che nell’intento di affermare la bi-genitorialità perfetta possano emergere situazioni di difficoltà economica e altre vulnerabilità, come la violenza di genere, con ricadute anche sui minori, spesso vittime passive, da cui il legislatore non può assolutamente prescindere.*



*Ecco perché auspichiamo che qualsiasi cambiamento all'attuale regime delle separazioni coniugali tenga conto dell'unicità che contraddistingue ogni situazione familiare, evitando pericolosi automatismi e guardando sempre all'interesse superiore del minore.*